

*notes | Assistenza

Demenze senili

Quando le rette Rsa non vanno pagate

Secondo una recente sentenza, i costi per tutte le prestazioni sanitarie al paziente con Alzheimer devono essere a carico del Servizio sanitario nazionale. Ecco come chiedere quanto versato...

di Agnese Pellegrini
in collaborazione con



Giovanni Franchi
avvocato

Sul numero di giugno di BenEssere abbiamo pubblicato un articolo dal titolo "Demenza senile. Chi deve pagare la retta del ricovero", relativo a una recente sentenza del Tribunale di Monza (n. 617/17 dell'1.3.17) che, uniformandosi ad altri due precedenti della Cassazione (sentenza n. 4558 del 22 marzo 2012 e n. 22776/16), ha ribadito che i costi delle attività assistenziali per il paziente con Alzheimer, quando vi sia la prevalenza delle prestazioni sanitarie (è sempre così per i malati in stato avanzato), sono a carico del Servizio sanitario regionale. Un diritto che, fatto importantissimo, la legge 22776/16 estende a tutte le persone con demenza senile.

In seguito a questo servizio, sono state numerose le lettere arrivate in redazione, che hanno chiesto chiarimenti in merito. Proviamo, allora, a fare il punto della situazione, rispondendo ai vostri quesiti con l'aiuto

dell'avvocato **Giovanni Franchi**, che ha vinto la causa in questione discussa lo scorso marzo a Monza.

Che cosa dice la sentenza?

«Chi, affetto da Alzheimer o da altre forme di demenza senile», spiega l'avvocato Franchi, «viene ricoverato in una residenza sanitaria pubblica oppure convenzionata e, oltre alla permanenza assistita nella struttura, riceve anche cure mediche, non deve pagare nulla, né la famiglia deve farlo al posto suo.

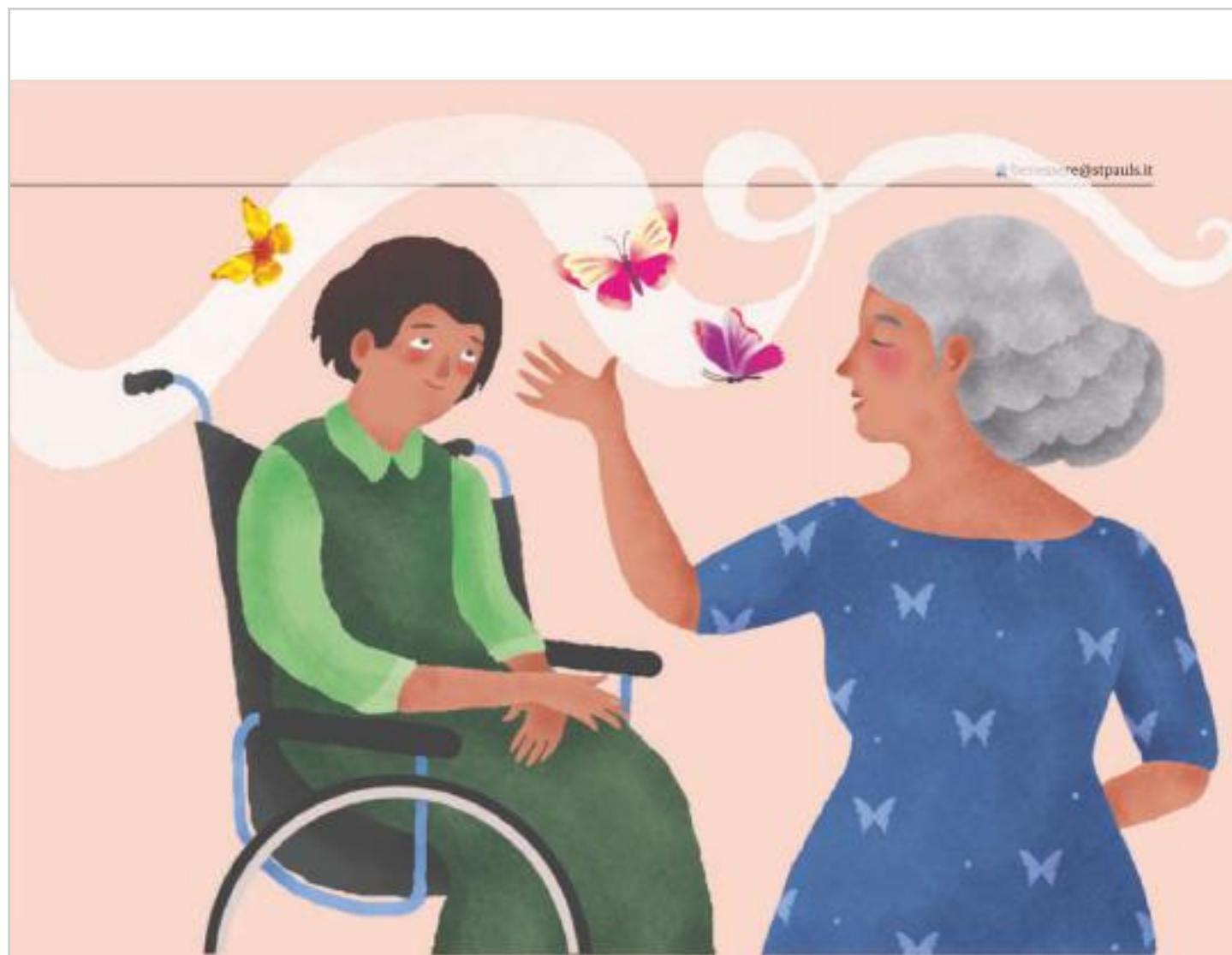
Inoltre, cosa ancora più importante, i pazienti o i loro eredi, che hanno pagato per loro, possono chiedere la restituzione di quanto corrisposto nel passato. Il Tribunale di Monza, infatti, non soltanto ha respinto la richiesta di pagamento delle rette rimaste insolte, ma ha in aggiunta condannato la Rsa a restituire ciò che fino ad allora era stato versato, con l'unica condizione che il paziente abbia avuto, e abbia tuttora bisogno, anche e in maggior misura, di

prestazioni sanitarie, rispetto a quelle assistenziali».

Vale per tutti i malati?

«Perché il pagamento non sia dovuto, è sufficiente che la persona ricoverata sia affetta da una forma di demenza. Non è necessario che il soggetto sia ricoverato in una clinica; può trattarsi anche di una struttura diversa, perché per la Suprema Corte «secondo le disposizioni di cui alla legge n. 833 del 1978, deve considerarsi sanitaria ogni struttura che tenda al mantenimento e al recupero della salute del malato. La struttura di inserimento del malato, anche se di tipo residenziale, non appare pertanto elemento determinante per la classificazione delle prestazioni come meramente assistenziali ovvero sanitarie». La sentenza riguarda solo gli istituti e le residenze sanitarie convenzionate, mentre le spese sostenute per la badante non sono invece a carico della Regione. È indispensabile che il ricoverato abbia bisogno di «prestazioni socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria».





Chi, e in base a quali criteri, stabilisce che il paziente necessita in maggior misura di prestazioni sanitarie rispetto a quelle assistenziali?

«Il Tribunale ha osservato che i malati di Alzheimer e le persone con demenza senile in stato avanzato hanno sempre bisogno di prestazioni socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria, come richiesto dal Decreto del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) del 14 febbraio 2011, con l'effetto che per loro tutta la spesa è a carico del Servizio sanitario e che, pertanto, nulla può essere chiesto loro o ai parenti, come i figli o nipoti, che si sono obbligati, ad esempio con un contratto, al pagamento della retta. In pratica, quando ci siano oneri assistenziali connessi con attività di rilievo sanitario, anche i primi sono a carico del fondo sanitario nazionale, oggi regionale. Non può, insomma, distinguersi tra cure mediche e prestazioni di carattere alberghiero, perché anche queste ultime devono ritenersi indispensabili per la cura del malato.

Addirittura, le due sentenze della Cassazione che precedono questa del Tribunale di Monza affermano che la semplice somministrazione di farmaci è già requisito sufficiente. Altrimenti, si può chiedere al Tribunale di nominare un perito che valuti la situazione».

Che cosa occorre fare per avere il rimborso?

«La persona che soffre di una forma di demenza, Parkinson, sclerosi multipla e altre patologie che la rendono assolutamente incapace di provvedere a se stessa, con uno stato di salute che impone trattamenti terapeutici, deve ritenersi a carico del Servizio sanitario, con l'effetto che non può essere chiesto alcunché a lei o ai suoi parenti. E lei e i suoi eredi possono chiedere la restituzione del versato, evidente essendo l'indebito. Bisogna scrivere una lettera raccomandata alla Rsa, comunicando la sospensione dei pagamenti e chiedendo la restituzione di quanto versato fino a quel momento. La struttura vi citerà in giudizio, ma avete buone possi-

bilità di vincere la causa e ottenere la restituzione di quanto corrisposto».

Il rimborso è previsto anche se il paziente è deceduto?

«Sì, assolutamente. In questo caso, sono gli eredi a chiedere l'importo pagato. Attualmente, sono molti i parenti di pazienti ormai deceduti che si stanno attivando in tal senso».

Ci sono rischi (ad esempio, di dimissione del paziente...)?

«No, perché una persona affetta da Alzheimer o da demenza senile non può essere "lasciata sola", si incorrerebbe nel reato di abbandono di incapaci, disciplinato dall'articolo 591 del Codice penale, che prevede la reclusione da cinque mesi a sei anni». **O**

Per poter sospendere i pagamenti e recuperare i versamenti, si deve mandare alla struttura una lettera raccomandata